SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1700)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. *Stampato Camera n.* **3165**)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 26 febbraio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 1986

Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Personale militare*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 312 milioni per l'anno 1986 e in lire 104 milioni per gli anni successivi, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.